

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 82/2015
- Art. 2 - Inserimento dell'articolo 26 ter nella l.r. 82/2015
- Art. 3 - Inserimento dell'articolo 26 quater nella l.r. 82/2015
- Art. 4 - Inserimento dell'articolo 26 quinquies nella l.r. 82/2015
- Art. 5 - Inserimento dell'articolo 26 sexies nella l.r. 82/2015
- Art. 6 - Inserimento dell'articolo 26 septies nella l.r. 82/2015
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 26 octies nella l.r. 82/2015
- Art. 8 - Inserimento dell'articolo 26 novies nella l.r. 82/2015
- Art. 9 - Inserimento dell'articolo 26 decies nella l.r. 82/2015
- Art. 10 - Gestione operativa dei servizi per l'impiego. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 82/2015
- Art. 11 - Inserimento dell'articolo 30 bis nella l.r. 82/2015
- Art. 12 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 82/2015
- Art. 13 - Inserimento del Capo II bis nella l.r. 82/2015
- Art. 14 - Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 82/2015
- Art. 15 - Inserimento dell'articolo 31 ter nella l.r. 82/2015
- Art. 16 - Inserimento dell'articolo 31 quater nella l.r. 82/2015
- Art. 17 - Inserimento del Capo III bis nella l.r. 82/2015
- Art. 18 - Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 82/2015
- Art. 19 - Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 82/2015
- Art. 20 - Inserimento dell'articolo 32 quater nella l.r. 82/2015
- Art. 21 - Inserimento dell'articolo 32 quinquies nella l.r. 82/2015
- Art. 22 - Inserimento dell'articolo 32 sexies nella l.r. 82/2015
- Art. 23 - Inserimento dell'articolo 32 septies nella l.r. 82/2015
- Art. 24 - Inserimento dell'articolo 32 opties nella l.r. 82/2015
- Art. 25 - Inserimento dell'articolo 32 novies nella l.r. 82/2015
- Art. 26 - Inserimento dell'articolo 32 decies nella l.r. 82/2015
- Art. 27 - Inserimento dell'articolo 32 undecies nella l.r. 82/2015

- Art. 28 - Inserimento dell'articolo 32 duodecies nella l.r. 82/2015
- Art. 29 - Inserimento dell'articolo 32 terdecies nella l.r. 82/2015
- Art. 30 - Inserimento del Capo III ter nella l.r. 82/2015
- Art. 31 - Inserimento dell'articolo 32 quaterdecies nella l.r. 82/2015
- Art. 32 - Inserimento dell'articolo 32 quindecies nella l.r. 82/2015
- Art. 33 - Inserimento dell'articolo 32 sexies decies nella l.r. 82/2015
- Art. 34 - Inserimento dell'articolo 32 septies decies nella l.r. 82/2015
- Art. 35 - Inserimento dell'articolo 32 octies decies nella l.r. 82/2015
- Art. 36 - Inserimento dell'articolo 32 novies decies nella l.r. 82/2015

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato quanto segue:

1. è necessario procedere alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto di Marina di Carrara;
2. è opportuno sostenere finanziariamente la redazione di due studi di fattibilità per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al Piano Paesaggistico Regionale al fine di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati;
3. è necessario intervenire a fianco dell'amministrazione comunale di Abetone per garantire un primo sostegno straordinario nello sforzo che tutto il territorio di quell'area deve fare per rilanciare la loro offerta turistica invernale, oltre che estiva;
4. l'immobile Comicent sede del Mercato dei fiori di Pescia, trasferito alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è immobile di pregio che necessita di lavori di adeguamento e manutenzione anche per assicurare continuità allo svolgimento del servizio pubblico dell'attività di mercato dei fiori all'ingrosso e quindi salvaguardare i livelli occupazionali;
5. è necessario razionalizzare il procedimento di erogazione del trattamento economico spettante al personale assegnato agli uffici comuni istituiti dall'articolo 28 della l.r. 82/2015 tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione per lo svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, nonché al personale delle province e Città metropolitana di Firenze assegnato in comando alla Regione;
6. si modifica la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;
7. è necessario far svolgere all'Autorità portuale regionale le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul Canale Burlamacca;

8. al fine di rendere più efficiente la gestione delle aree demaniali è necessario prevedere la possibilità della gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricettive da parte dell'Autorità;

9. è necessario razionalizzare le modalità di finanziamento dell'Autorità portuale regionale e modificare le disposizioni che regolano la partecipazione dei componenti dei comitati portuali per facilitarne il funzionamento;

10. è necessario potenziare la dotazione organica dell'Autorità in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite;

11. è necessario un intervento per procedere ad una gestione del Consorzio Z.I.A. attraverso la nomina di un commissario per la gestione provvisoria. In funzione della gestione commissariale è previsto un contributo straordinario. Con successiva legge, la Regione intende procedere alla riorganizzazione del Consorzio Z.I.A.;

approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 82/2014 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis

Interventi sul porto di Marina di Carrara

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città, con riferimento alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto, attraverso l'erogazione all'Autorità portuale di Marina di Carrara di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.

2. Nell'accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l'eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito dell'abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.

3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2018.

4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019 e fino al 2037, si provvede con legge di bilancio.”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 26 ter nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 26 ter

Contributi agli enti locali per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto di paesaggio delle "Leopoldine in Val di Chiana"

1. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2016 a concedere contributi ai Comuni di Cortona e San Giovanni d'Asso per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto di paesaggio delle "Leopoldine in Val di Chiana" e per uno studio di fattibilità inerente il progetto di paesaggio "Ferro-Ciclovie della Val d'Orcia".

2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione di spesa n. 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma n. 01 "Urbanistica e Assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.”.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 26 quater nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 ter della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 26 quater

Contributo straordinario a favore dell'Istituto degli Innocenti.

1. Al fine di sostenere i lavori di ristrutturazione dell'immobile, di proprietà dell'Istituto degli Innocenti, destinato a sede del Centro per l'assistenza all'infanzia UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), è autorizzato un contributo straordinario pari ad euro 450.000,00 per l'anno 2016.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità per l'assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 450.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma n. 01 “Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido ” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.”.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 26 quinquies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 quater della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 26 quinquies

Finanziamento straordinario per la riqualificazione dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone quale area sciistica di cui alla l.r. 93/1993

1. Al fine di sostenere la riqualificazione e il successivo rilancio dell'offerta turistico-sportiva nel Comune di Abetone, fulcro del turismo invernale della Toscana e inserito nell'area sciistica della montagna pistoiese ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993 n. 93 (Norme in materia di piste

da sci e impianti a fune ad esse collegate), la Giunta regionale è autorizzata a erogare un finanziamento straordinario per un importo massimo di euro 1.850.000,00 per l'anno 2016, subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo di programma con il Comune di Abetone.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.850.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n.7 "Turismo", Programma n.01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 26 sexies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 quinquies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

"Art. 26 sexies

Sostegno alle PMI del "sistema neve" in Toscana

1. Per l'anno 2016, al fine di consentire il completo finanziamento delle domande presentate dalle imprese risultate ammissibili al bando pubblicato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge regionale 20 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

2. Al fine di proseguire e rafforzare gli obiettivi sanciti dall'articolo 59 della l.r. 86/2014 la Giunta regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2017 contributi fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00, quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore di interventi delle imprese delle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come elencate all'articolo 59, comma 3, della l.r. 86/2014.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le tipologie di intervento per la concessione dei contributi di cui al comma 2, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti o gestori degli stessi o di impianti e di attrezzature di servizio.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 26 septies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 sexies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

"Art. 26 septies

Manutenzione del Mercato dei Fiori di Pescia (Comicent)

1. Per lavori di manutenzione del Mercato dei Fiori di Pescia (Comicent) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Pescia un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 di cui 1.000.000,00 nell'anno 2016, 1.000.000,00 nel 2017 e 1.000.000,00 nel 2018.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma da sottoscrivere con il Comune di Pescia ed eventualmente altri soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per

ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n.16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 26 octies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 sexties della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

"Art. 26 octies

Informatizzazione degli atti processuali

1. La Giunta regionale è autorizzata, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'autorità giudiziaria, a stanziare la somma complessiva di euro 350.000,00 per gli anni 2016 e 2017, per il supporto a un'attività di digitalizzazione degli atti processuali volta ad assicurarne l'accessibilità e la fruibilità da parte della Regione Toscana, al fine di acquisire una compiuta conoscenza e studio degli accadimenti del territorio in vista delle iniziative di propria competenza.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con la Corte d'Appello di Firenze. La convenzione disciplina le modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo, e le procedure di realizzazione dell'attività di cui al comma 1.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 30.000,00 per l'anno 2016 e di euro 320.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 26 novies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 octies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

"Art. 26 novies

Concorso finanziario per interventi di edilizia residenziale pubblica

1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, già individuati con deliberazioni della Giunta regionale o da individuare sulla base di accordi di programma, da parte dei soggetti gestori del patrimonio ERP, mediante il concorso al pagamento degli oneri derivanti da uno o più mutui da contrarre da Casa SpA a titolo di mandataria dei gestori ERP della Toscana, previa stipula di convenzione tra questi e Casa SpA medesima, con la Banca Europea per gli investimenti (BEI), per un capitale mutuabile massimo di euro 100.000.000,00, erogabile nel corso di trentasei mensilità, salvo proroghe.

2. Al fine del concorso sul pagamento degli oneri di cui al comma 1, da accordare previa stipula di apposito accordo di programma, la Regione Toscana prevede l'erogazione a favore di Casa SpA, soggetto capofila individuato dai soggetti gestori del patrimonio ERP, di un contributo massimo pari a euro 547.470,41 nell'anno 2017 e di euro 2.230.866,57 nell'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui alla missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2017 e 2018.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo annuo di euro 3.998.077,92 nell'anno 2019 e di euro 5.851.545,41 fino all'annualità 2036, importo massimo di euro

5.304.075,00 nel 2037, di euro 3.620.678,84 nel 2038 e di euro 1.853.467,50 nel 2039, si provvede con legge di bilancio.

4. Ai sensi dell'articolo 14, commi 5 e 6, della l.r. 1/2015 la copertura degli oneri per le annualità successive al 2018 è assicurata dalle risorse incassate dalla Regione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, che sarà applicato, volta volta, alle annualità interessate.

5. Nell'accordo di programma di cui al comma 2 sono definite, tra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l'eventuale rideterminazione del contributo regionale in relazione al valore delle rate da corrispondere sulle linee di debito determinate dalle erogazioni sul mutuo contratto con la BEI.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 26 decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 26 novies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente.

“Art. 26 decies

Interventi contro la violenza di genere

1. La Giunta regionale, al fine di realizzare tutte le iniziative utili, per quanto di competenza regionale, a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime è autorizzata a stanziare, ad integrazione di quanto già disposto con l'articolo 46 della legge regionale 86/2014, rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, le somme di euro 200.000,00 e 400.000,00, da destinare al sistema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere della Toscana.

2. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;

c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;

d) il legale rappresentante di ciascuno dei Centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui al DPCM 27/11/2014 o suo delegato;

e) due rappresentanti designati, anche congiuntamente, da Anci e Upi.

4. Il Comitato, è validamente costituito con l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 e le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

6. La deliberazione di cui al comma 4 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 ed euro 400.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione n.12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 " Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.

Art. 10

Gestione operativa dei servizi per l'impiego. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“1 bis. Il personale a tempo determinato e indeterminato assegnato in comando alla Regione confluisce in apposita dotazione organica a carattere temporaneo.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“1 ter. In considerazione della transitorietà dell'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015, alla copertura dei posti che si rendono vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla normativa vigente.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Al personale in comando e in avvalimento compete il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante alla data del 31 dicembre 2015. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, è erogato dall'ente di appartenenza che a tale fine utilizza le risorse finanziarie vincolate anticipate annualmente dalla Regione. All'esito della valutazione, da effettuare con le modalità previste al comma 4 quater, la Regione provvede a comunicare l'entità percentuale del premio di risultato spettante.”.

3. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 28 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“4 quater. Al personale assegnato agli uffici comuni, sia in comando che in avvalimento, nonché al personale in comando agli uffici della direzione regionale competente si applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal Capo III bis del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi.”.

Art. 11

Norma di prima applicazione. Inserimento dell'articolo 30 bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 30 bis Norma di prima applicazione

1. Le province, ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 4 quater dell'articolo 28, comunicano il dettaglio dei compensi spettanti ai propri dipendenti in comando e in avvalimento alla Regione alla data del 31 dicembre 2015, sia titolo di quota fissa che di quota variabile, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Regione.”.

Art. 12

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015 le parole "euro 12.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 12.728.194,21".

2. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016-2018, secondo la seguente articolazione suddivisa per anno ed importo:

euro 5.505.694,21 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 1.222.500,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti"

- anno 2017

euro 6.540.194,21 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 188.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti"

- anno 2018

euro 6.728.194,21 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti";

euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti".

Art. 13

Inserimento del Capo II bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo il Capo II della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Capo II bis

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale)”.

Art. 14

Inserimento dell'articolo 31 bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 82/2015 è inserito, nel Capo II bis, il seguente:

“Art. 31 bis

Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) la parola “manifestazioni” è sostituita dalla seguente: “iniziative”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 le parole “in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.” sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserita la seguente:
“b bis) il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.”.

Art. 15

Inserimento dell'articolo 31 ter nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 31 bis della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 31 ter

Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

Spese di ospitalità, per la concessione di premi e contributi in danaro

1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.

2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis) sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.”.

Art. 16

Inserimento dell'articolo 31 quater nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 31 ter della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 31 quater

Spese di ospitalità e per la concessione di premi e contributi in danaro. Abrogazione degli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006

1. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006 sono abrogati.

Art. 17

Inserimento del Capo III bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo il Capo III della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“CAPO III bis

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005)”.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 82/2015 è inserito, nel Capo III bis, il seguente:

“Art. 32 bis
Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è inserito il seguente:

“2 bis. L'Autorità esercita inoltre le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul Canale Burlamacca, di cui all'articolo 3, comma 1 bis.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“2 ter. Ai fini della presente legge, le funzioni esercitate nel porto di Viareggio ricomprendono anche le funzioni di cui al comma 2 bis.”.

Art. 19
Inserimento dell'articolo 32 ter nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 bis della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 ter
Funzioni dell'Autorità. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. L'Autorità svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1 lettere a bis), a ter) e a quater) della l.r. 88/1998 relative al Canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il Canale Burlamacca ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 80/2015.”

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“1 ter. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, l'Autorità può gestire direttamente le aree demaniali destinate a finalità turistico ricreative, nel caso in cui non siano egualmente perseguibili, nell'ambito dell'iniziativa privata, gli obiettivi di interesse generale connessi allo sviluppo turistico o paesaggistico ambientale del porto e del territorio di riferimento, previa valutazione della sostenibilità economica della gestione, da dimostrare attraverso uno specifico piano industriale.”.

3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“1 quater. Nei casi di cui al comma 1 ter, nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 13, gli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali del porto sono reinvestiti nella realizzazione di opere e interventi per la funzionalità delle aree portuali.”.

Art. 20
Inserimento dell'articolo 32 quater nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 ter della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 quater
Composizione del comitato portuale Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2012 le parole “o suo sostituto” sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“2 bis . In caso di assenza del Presidente della Giunta regionale lo stesso è sostituito dall'assessore

regionale in materia di trasporti.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 5 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

2 ter. In caso di assenza dell'assessore regionale in materia di trasporti, lo stesso è sostituito dal dirigente competente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.”.

Art. 21

Inserimento dell'articolo 32 quinquies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 quater della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 quinquies

Funzioni dei comitati portuale Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2012

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012 è sostituita dalla seguente:

“b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici e per l'utilizzazione dei servizi prestati nell'ambito della gestione diretta delle aree demaniali, nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 13;”.

Art. 22

Inserimento dell'articolo 32 sexies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 quinquies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 sexies

Segretario generale dell'Autorità. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“5 bis. La valutazione del Segretario Generale dell'Autorità è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione. La valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa può comportare la risoluzione anticipata del contratto del Segretario.”.

Art. 23

Inserimento dell'articolo 32 septies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 sexies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 septies

Funzioni del segretario generale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2012

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:

“b bis) al rilascio delle autorizzazioni;”.

Art. 24

Inserimento dell'articolo 32 octies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 septies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 octies

Attività di programmazione. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2012

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:
“b bis) gli indirizzi per la gestione diretta delle aree demaniali portuali e per la determinazione delle relative tariffe.”.

Art. 25

Inserimento dell'articolo 32 novies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 octies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 novies

Finanziamento dell'Autorità. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012 dopo le parole “funzionamento dell'ente” sono inserite le seguenti “, stabilito annualmente con legge di bilancio”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012 sono inserite le seguenti:
“c bis) dagli introiti derivanti dalla gestione diretta delle aree demaniali portuali;
c ter) oneri istruttori.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. L'autorità può altresì stabilire tariffe per l'uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici nell'ambito delle aree portuali.”.

Art. 26

Inserimento dell'articolo 32 decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 novies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 decies

Dotazione organica. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 dopo le parole “Per l'esercizio della funzione di gestione” sono inserite le seguenti: “delle autorizzazioni e”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:

“3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di cui all'articolo 3, commi 1 bis e 1 ter, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, la Giunta regionale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017 ad incrementare la dotazione organica e a procedere all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di 10 unità.”.

Art. 27

Inserimento dell'articolo 32 undecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 undecies
Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa

1. Il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa dell'Autorità definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Segretario dell'Autorità. Il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Autorità.
2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal Segretario dell'Autorità in coerenza con il Piano annuale delle attività di cui all'articolo 14, ed è approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il Segretario dell'Autorità, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno.”.

Art. 28
Inserimento dell'articolo 32 duodecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 undecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 duodecies
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. Agli oneri di cui all'articolo 19, comma 3 bis, stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2017 ed euro 500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2017 e 2018.”.

Art. 29
Inserimento dell'articolo 32 terdecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 duodecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 terdecies
Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 23/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
“1 bis. L'Autorità Portuale Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2 bis a decorrere dal 1 gennaio 2017.”.

Art. 30
Inserimento del Capo III ter nella l.r. 82/2015

1. Dopo il Capo III bis della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“CAPO III ter
Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana”.

Art. 31
Inserimento dell'articolo 32 quaterdecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 terdecies della l.r. 82/2015 è inserito, nel Capo III ter, il seguente:

“Art. 32 quaterdecies
Nuovo assetto normativo concernente il Consorzio per la Zona Industriale Apuana

1. Ai fini dell'organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente l'area industriale della Zona Apuana, gli organi del Consorzio Zona Industriale Apuana, di seguito Consorzio, disciplinato con legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977) sono sciolti, ad eccezione del collegio dei revisori, con le modalità previste dall'articolo 32 quaterdecies.”.

Art. 32
Inserimento dell'articolo 32 quindecies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 quaterdecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 quindecies
Scioglimento degli organi

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreta lo scioglimento degli organi del Consorzio e contestualmente nomina un commissario ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) preposto alla gestione transitoria in attesa del riordino del Consorzio.”.

Art. 33
Inserimento dell'articolo 32 sexies decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 quindecies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 sexies decies
Nomina del commissario

1. Il commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica fino all'entrata in vigore della legge di riordino di cui al comma 3 e comunque non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data del provvedimento di nomina.
2. Il compenso per il commissario non può eccedere quello in vigore per la carica del presidente del consorzio medesimo ed è determinato dall'atto di nomina di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge diretta alla definizione della nuova governance del Consorzio e delle attività industriali.”.

Art. 34

Inserimento dell'articolo 32 septies decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 sexies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 septies decies

Compiti del commissario straordinario e piano di ricognizione

1. Il commissario cura la gestione ordinaria del Consorzio fino alla data dell'entra in vigore della legge di riordino.
2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Consorzio e per la gestione dello stesso, il commissario, avvalendosi delle strutture operative del Consorzio, elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dello stesso.
3. Il piano di ricognizione contiene:
 - a) l'individuazione dei contratti in essere, a carico del Consorzio;
 - b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del Consorzio, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
 - c) l'accertamento delle attività e delle passività;
 - d) l'accertamento della dotazione di personale e l'individuazione delle categorie e dei profili professionali del Consorzio.
4. Il commissario presenta alla Giunta regionale il piano di ricognizione entro trenta giorni dalla nomina.”.

Art. 35

Inserimento dell'articolo 32 octies decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 septies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 octies decies

Gestione commissariale e presentazione del piano industriale

1. Il commissario, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 32 septies decies, redige un piano industriale dal quale dovrà emergere:
 - a) l'individuazione dei contratti in essere, idonei ad essere mantenuti in capo al Consorzio;
 - b) l'eventuale dismissione di parte della dotazione patrimoniale del Consorzio, dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
 - c) la liquidazione delle passività pendenti e la riscossione dei crediti vantati nei confronti di terzi e delle quote dei soggetti associati;
 - d) l'individuazione delle categorie e dei profili professionali necessari al corretto funzionamento del Consorzio.
2. Il commissario effettua l'accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, e ne assume la rappresentanza legale.
3. Il piano industriale, redatto con le modalità di cui ai commi 1 e 2, è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il piano industriale e può impartire direttive per la gestione dello stesso.

4. Il commissario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, adotta gli atti conseguenti.”.

Art. 36

Inserimento dell'articolo 32 novies decies nella l.r. 82/2015

1. Dopo l'articolo 32 octies decies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

“Art. 32 novies decies
Contributo finanziario

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio un contributo straordinario ai fini della gestione provvisoria commissariale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale, fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00 ed è erogato anche in più soluzioni.
3. Per l'attuazione del presente Capo è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2016, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione n.14 " Sviluppo economico e competitività", Programma n.01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.”.